



**TUTOR NON OMOLOGATO, VERBALE ANNULLATO E POSSIBILE RILEVANZA PENALE.
GDP CANOSA N. 67/2025**

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1) IL FATTO;**
- 2) IL PRINCIPIO DI DIRITTO;**
- 3) LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CANOSA;**
- 4) CONCLUSIONI.-**

1

IL

FATTO

Con la **sentenza in commento** il **Giudice di Pace di Canosa**, **Dott.ssa Cristina Detoni**, ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevata nel tratto autostradale A14, nel predetto Comune.-

A "beccare" l'automobilista - [assistito dallo studio legale Matranga](#) - era stato un il Tutor 3.0.-

Il punto? L'apparecchiatura non era **omologata**, ma soltanto **approvata** dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Differenza ormai sancita anche dalla recente giurisprudenza di legittimità.-

2 OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE

Qui sta il cuore della questione:

- **Approvazione:** è un sì formale del Ministero. In pratica, un riconoscimento che quel modello di apparecchiatura può essere commercializzato e utilizzato.
- **Omologazione:** è molto di più. Non si ferma alla carta. Prevede test tecnici, verifiche di precisione, controlli di efficacia. Può coinvolgere persino il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**. È una vera e propria "patente di affidabilità" rilasciata dopo prove concrete.

Se volessimo fare un paragone, l'approvazione è come avere il libretto dell'auto; l'omologazione è come superare la revisione: solo dopo i test si può dire che il mezzo è davvero sicuro e affidabile.-

Il Codice della Strada (art. 142) parla chiaro: per sanzionare chi supera i limiti di velocità servono **solo apparecchiature debitamente omologate**.-

3 LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CANOSA

Richiamando la **Cassazione civile n. 10505/2024** e la **n. 20492/2024**, nonché la più recente **Cass. pen. n. 10365/2025**, il Giudice ha ribadito che:

"La preventiva approvazione dello strumento non equivale all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada."

In parole semplici:
un Tutor può essere approvato, ma se **non è anche omologato**, i verbali che ne derivano sono **illegittimi** e **"prova dell'omologazione iniziale"** e della **taratura periodica** dell'apparecchio è a carico della Pubblica Amministrazione.-
In assenza di tale prova, il verbale **va annullato**.

4 CONCLUSIONI

La sentenza - cui si è aggiunta la n. 68/2025, praticamente identica a firma dello stesso Giudice su un ricorso presentato da altro assistito dello studio legale Matragna - conferma, come detto, un orientamento costante, ma in questi provvedimenti, il Giudice - si permetta la metafora automobilistica - ha tenuto premuto l'acceleratore sostenendo - richiamando la sentenza della Suprema Corte n. **10365/2025** - che impiego di strumenti di rilevazione elettronica **non conformi o privi di omologazione ministeriale** può integrare gli estremi di una condotta penalmente rilevante, specie laddove l'irregolarità sia nota o sistematica.-
Peccato solo per quella brusca "frenata" sulle spese, compensate.- (in entrambi i giudizi)